



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 560

---

**LA REGIONE DEL VENETO SI FACCIA PARTE ATTIVA ALL'INTERNO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AFFINCHÉ VENGA CHIARITO QUALE SIA IL SOGGETTO PREPOSTO A FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DEGLI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER I MALATI DI ALZHEIMER E PER CHI VESTE IN CONDIZIONI DI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA, TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI EMERSE NELLE SENTENZE**

presentata il 29 luglio 2024 dai Consiglieri Bigon, Camani, Zottis, Luisetto, Montanariello e Zanoni

### **Il Consiglio regionale del Veneto**

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- da più di un decennio nelle aule giudiziarie si affronta il tema dell'incertezza in merito al soggetto preposto a far fronte al pagamento della retta degli ospiti inseriti in strutture residenziali per non autosufficienti;
- uno dei punti maggiormente critici è il rimbalzo di responsabilità tra i parenti del paziente e i Comuni causato dall'assenza di una normativa in grado di dirimere la questione, nonché il sorgere di numerosi contenziosi tra i Centri di Servizio in Veneto e i vari ospiti, che comportano spese notevoli per entrambe le parti;

RICORDATO quanto previsto dal comma 1, art. 3 del DPCM del 14 settembre 2001, ovvero che “sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle Aziende ULSS ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”;

#### RILEVATO CHE:

- con la sentenza del Tribunale di Verona n. 689 del 21 marzo 2016 un Centro di Servizi è stato condannato a rimborsare al familiare di un ospite la somma di euro 23.625,36, oltre agli interessi legali, ovvero la retta pagata dallo stesso a titolo di “retta alberghiera”. La scelta del giudice si basa sul fatto che le prestazioni svolte a favore di un soggetto affetto da Alzheimer *“devono ritenersi prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e sono di competenza esclusiva del SSN”* se sono caratterizzate: *“da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”*, nonché *“dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali”* e dalla *“preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza”*, tanto che *“la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario”* mette *“in gioco le condizioni di vita e di sopravvivenza della paziente”*;
- tuttavia, il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1917 del 5 settembre 2019, ha rigettato l’opposizione svolta da un ospite avverso l’ingiunzione al pagamento a favore di un Centro di Servizi di un’ingente somma di denaro, a titolo di “retta alberghiera”, mai pagata dallo stesso. Il Tribunale, discostandosi dalla precedente decisione del 2016, ha in questo caso stabilito il principio di legittimità della compartecipazione anche laddove l’utente sia colpito dalla malattia di Alzheimer;

APPURATO che sono numerose le sentenze, con responsi non univoci, che riguardano anche i pazienti non ammalati di Alzheimer. Un esempio è la sentenza del Tribunale di Padova n. 739 del 3 aprile 2018 con la quale il giudice ha rigettato l’opposizione dei familiari di un ospite contro l’ingiunzione al pagamento a favore di un Centro di Servizio della retta alberghiera per l’accoglienza in struttura del loro familiare;

RICORDATO INOLTRE che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione nr. 4752 del 22 febbraio 2024 ha visto soccombere il ricorrente, ovvero una RSA, dalla richiesta di pagamento delle rette di un ospite malato di Alzheimer. La Corte Suprema di Cassazione ha infatti sentenziato che *“le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto [...] della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all’interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio- assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie; dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN”*;

EVIDENZIATO INOLTRE che con la DGR n. 996 del 9 agosto 2022 è stata introdotta una graduatoria unica per l’ammissione nei Centri di Servizio, dando priorità agli ospiti con livelli di maggior bisogno e ponendoli, quindi, ai primi posti di tutte le graduatorie distrettuali. Tale previsione,

abbinata all'incertezza normativa e alle alterne pronunce giurisprudenziali che vedono il Centro di Servizi ricorrente contro l'ospite insolvente a volte vincitore e a volte perdente, creano una situazione di grave precarietà per i bilanci degli enti. A tale problema si somma il tema delle diseguaglianze economiche presenti tra i cittadini che devono ricorrere innanzi al giudice per vedere riconosciuto quello che appare un diritto;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'assenza di una normativa che stabilisca chiaramente quale sia il soggetto preposto al pagamento della retta degli ospiti che non sono in grado di farvi fronte dà adito a numerosi contenziosi con cospicue spese a carico delle famiglie e dei Centri di Servizio;
- dalla normativa vigente non risulta chiaro se la retta alberghiera per gli ospiti malati di Alzheimer o in condizioni di grave non autosufficienza sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale o degli ospiti stessi;

tutto ciò premesso,

**impegna la Giunta regionale**

- 1) a farsi parte attiva all'interno della Conferenza Stato-Regioni, affinché venga esaminata ed adeguata la normativa, con lo scopo di chiarire quale sia il soggetto preposto a far fronte al pagamento della retta degli ospiti in strutture residenziali per malati di Alzheimer e per chi veste in condizioni di grave non autosufficienza, tenendo conto delle indicazioni emerse nelle sentenze;
- 2) in attesa dell'adozione delle misure di cui sopra a individuare degli interventi al fine di sostenere economicamente le famiglie e le strutture sanitarie residenziali interessate dalle conseguenze delle incertezze di cui in premessa.